

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE E AD ENTI, ASSOCIAZIONI OD ALTRI ORGANISMI PRIVATI

INDICE

CONTRIBUTI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- ART. 1 - NATURA DEGLI INTERVENTI
- ART. 2 - OGGETTO
- ART. 3 - AREE DI INTERVENTO
- ART. 4 - COMMISSIONE CONSILIARE
- ART. 5 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
- ART. 6 - CRITERI
- ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI
- ART. 8 - TERMINI ED ESAME DELLA DOMANDA
- ART. 9 - PUBBLICITÀ
- ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO
- ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
- ART. 12 - UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ART. 13 - DECADENZA

SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

- ART. 14 CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PERSONE FISICHE
- ART. 15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA ED EROGAZIONE

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

- ART. 16 - PATROCINIO DEL COMUNE
- ART. 17 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
- ART. 18 - LE ISTANZE DI PATROCINIO

CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

- ART. 19 - BENI MOBILI O IMMOBILI
- ART. 20 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
- ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

CONTRIBUTI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - Natura degli interventi

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, comitati, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dai programmi annuali (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario (contributi straordinari).

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento non si applica:

- A) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione della sala polivalente) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- B) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultrannuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- C) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3 - Aree di intervento

Il comune può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività sociali, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Art. 4 – Commissione consiliare consultiva

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una Commissione consiliare consultiva, di nomina consiliare, così composta:

- Sindaco o delegato;
- N. 2 consiglieri di maggioranza;
- N. 1 consigliere di minoranza.

Art. 5 - Iscrizione al registro delle Associazioni

Le associazioni e gli altri organismi privati legalmente costituiti, con sede in Giove possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro presso l'ufficio amministrativo comunale, indicando il settore di attività e presentando copia dello statuto vigente. Vengono inserite di diritto, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L.R. 15/94 nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

L'ufficio amministrativo cura l'aggiornamento di tale registro. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 6 - Criteri

La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta, in rapporto:
 - 1) al perseguimento d'interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - 2) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - 3) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori;
- b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- 1) al sostegno di altri enti pubblici o privati;
- 2) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- 3) alla capacità di apporto di mezzi economici propri del richiedente.

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 7 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ordinari

Le associazioni e gli altri organismi, iscritti nel registro, possono chiedere al Comune contributi per lo svolgimento del programma annuale di attività, iniziative e manifestazioni esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

1. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata di dettagliato preventivo di spesa e di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
2. atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del

- Comune;
3. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
 4. dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 8 - Termini ed esame della domanda

Le domande per ottenere il contributo ordinario devono pervenire entro il 15 ottobre dell'anno che precede quello cui il contributo si riferisce all'ufficio amministrativo che ne accerta la regolarità formale.

L'assegnazione del contributo di cui al presente regolamento, è disposta motivatamente dalla Giunta previo parere consultivo della commissione consiliare.

Per i contributi o benefici ad associazioni od enti concessi per iniziative promosse e programmate da un assessorato, non è previsto il parere della commissione.

A disposizione della Commissione Consiliare deve essere tenuta, a cura dell'ufficio amministrativo, copia aggiornata delle seguente documentazione:

1. registro delle associazioni di cui all'art. 5;
2. copia degli statuti delle associazioni presentati al momento della richiesta d'iscrizione al registro;
3. copia delle domande presentate nell'anno in corso compresi gli allegati;
4. elenco dei contributi ordinari e straordinari concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso.

Con l'atto di assegnazione viene quantificata l'erogazione specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 9 - Pubblicità

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Giove.

Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo ordinario

Il contributo ordinario viene erogato in due quote.

Il 75 % dell'ammontare viene deliberato entro il 30 aprile dell'anno cui il contributo si riferisce, comunque successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

Il 25% viene liquidato a seguito di presentazione del consuntivo, che i soggetti beneficiari devono far pervenire necessariamente all'ente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, e previo parere della commissione consultiva che accerterà la congruenza tra il programma previsionale proposto e quello realizzato.

art. 11- modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi straordinari

In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati o altri organismi privati, non inclusi nel

registro di cui all'art. 5, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale oppure manifestazioni o iniziative non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale dai soggetti iscritti nel registro.

Le domande, con allegato preventivo economico e programma dell'iniziativa, devono pervenire prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con atto motivato della Giunta previo parere della Commissione consultiva.

Il contributo viene liquidato a seguito di presentazione del consuntivo, che i soggetti beneficiari devono far pervenire necessariamente all'ente a conclusione dell'attività o dell'iniziativa, subordinatamente all'accertamento della congruenza tra il programma previsionale proposto e quello realizzato.

Art. 12 - Utilizzazione dei contributi

La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

Art. 13 - Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;

Nel caso in cui non si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

ART. 14 soggetti beneficiari

il Comune può elargire contributi economici assistenziali, entro i limiti delle previsioni di bilancio, in forma straordinaria a persone fisiche che versano in particolare stato di bisogno economico e che necessitano di immediata assistenza, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.

I benefici economici di cui al com.1 possono essere sostituiti da altra forma indiretta di sostegno di cui va comunque quantificato il valore economico.

Art. 15 modalità di presentazione della domanda ed erogazione

La domanda sottoscritta e indirizzata al sindaco deve avere allegata la documentazione utile a dimostrare lo stato di bisogno e necessità.

L'assegnazione del contributo è disposta motivatamente dalla Giunta previo parere consultivo della commissione consiliare che potrà richiedere, in fase istruttoria, ulteriori informazioni ed elementi.

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 16 - Patrocinio del Comune

Il Comune, favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività, per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.

Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano.

Art. 17 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:

- a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) affissione gratuita delle locandine prodotte dal richiedente il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune, e riportanti l'intestazione "Patrocinio del COMUNE DI GIOVE";
- c) prestazioni economiche per attrezzature, mezzi, ecc. (da indicare nell'istanza);
- d) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

Art. 18 - Le istanze di patrocinio

Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria.

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 16 devono essere indirizzate al Sindaco e presentate antecedentemente la data di realizzazione dell'iniziativa.

Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta.

Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa.

CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 19 - Beni mobili o immobili

Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento delle loro attività o a loro sede.

La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.

Art. 20 disposizione transitoria

In via transitoria, per il primo anno di funzionamento del presente regolamento, le domande di contributo ordinario dovranno pervenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la richiesta.

Art. 21 entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione di legge.